SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 854)

DISEGNI DI LEGGE

presentato dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(D'AREZZO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ANDREATTA)

e col Ministro della Pubblica Istruzione

(VALITUTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 1980

Norme per una disciplina organica delle attività teatrali di prosa

ONOREVOLI SENATORI. — I provvedimenti emanati a sostegno del teatro di prosa, dal 1935 in poi, se hanno costituito un indubbio incentivo all'incremento e allo sviluppo delle attività, non hanno certamente colmato il vuoto legislativo dovuto alla carenza di una compiuta disciplina del settore.

L'esigenza di una organica regolamentazione, dapprima tacitamente avvertita, poi sollecitata, ha assunto, nei tempi più recenti, carattere di indilazionabile necessità.

Al riordinamento della materia fa esplicito riferimento, tra l'altro, il decreto delegato n. 616 del 1977, attuativo della legge n. 382, in relazione alle funzioni che dovranno essere esercitate dalle Regioni e dagli enti locali.

Le uniche disposizioni legislative che hanno interessato il teatro di prosa sono state quelle istitutive di fondi da utilizzare a favore delle varie iniziative. Così il regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, il regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547, che individuava nel cosiddetto « fondo RAI » un primo strumento di intervento; così, ancora, il decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, che destinava al teatro una quota pari al 6 per cento dei diritti erariali sugli spettacoli e sulle scommesse, successivamente sostituito, per effetto della riforma tributaria, dalla legge 9 agosto 1973, n. 513, che ha previsto uno stanziamento annuo fisso di lire 4 miliardi. Tale stanziamento è stato poi integrato da vari provvedimenti legisla-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

tivi di carattere finanziario, con l'ultimo dei quali (legge 13 aprile 1977, n. 141) le disponibilità complessive sono state portate a 7 miliardi e 500 milioni.

Per i soli esercizi 1978 e 1979 tali fondi sono stati integrati dalla legge 8 gennaio 1979, n. 7, mentre per il 1980 è in corso di definizione al Parlamento il disegno di legge governativo che prevede una ulteriore maggiorazione delle disponibilità di 7 miliardi.

L'ammontare globale degli interventi dello Stato si aggira attualmente intorno ai 14 miliardi, somma questa che si è rivelata del tutto insufficiente non solo a secondare il progressivo incremento delle iniziative, ma anche a sostenere quelle che già hanno assunto una rilevante importanza artistica e culturale.

Alla carenza normativa, lo Stato ha finora supplito con circolari annuali, con le quali si è provveduto ad adeguare i criteri e le modalità degli interventi alle mutevoli forme che il fenomeno teatrale veniva, di volta in volta, ad assumere. E non v'è dubbio che tale sistema di interventi (concretatosi, in sostanza, nella previsione legislativa dei fondi e nella disciplina, in via amministrativa, dei meccanismi di erogazione) abbia consentito il raggiungimento di risultati senz'altro positivi, contribuendo a quei progressi e a quegli sviluppi del settore che si inseriscono, come componente essenziale, nel processo di crescita civile e sociale della collettività.

Nel 1948, il teatro di prosa si compendiava in pochi organismi a gestione pubblica (il Piccolo teatro di Milano si è appunto costituito in quell'epoca) ed in un numero limitato di iniziative private a carattere ordinario e straordinario. Nella stagione 1978-1979, hanno agito con intervento finanziario del Ministero 11 organismi di produzione teatrale a gestione pubblica, 60 cooperative, 61 complessi a gestione privata, circa 70 complessi professionali di sperimentazione, 40 complessi di teatro per ragazzi, 14 circuiti teatrali regionali, oltre 100 complessi teatrali minori, 9 teatri universitari, oltre agli enti teatrali (Ente teatrale italiano, Istituto nazionale del dramma antico, Istituto del dramma italiano, Accademia nazionale di arte drammatica) ed a numerosissime manifestazioni straordinarie comprendenti iniziative regionali e comunali, *festivals* e rassegne di prestigio e varie *tournées* all'estero, anche in Paesi extra europei.

A tale volume di attività è seguita la stagione estiva delle manifestazioni teatrali all'aperto, dei *festivals* e delle *tournées*, che ha visto la realizzazione di numerose e qualificate iniziative.

Negli ultimi 10 anni, il numero delle rappresentazioni per le sole attività primarie è passato da 8.500 ad oltre 27.000 e quello degli spettatori da 3 milioni ad oltre 9 milioni. I comuni che hanno ospitato rappresentazioni di teatro professionale sovvenzionato sono saliti da 132 a 800.

I dati esposti testimoniano, con sufficiente chiarezza, la vitalità di un settore il quale, pur in assenza di adeguati supporti legislativi, è stato in grado di raggiungere risultati che sono spesso andati al di là di ottimistiche previsioni. Si è trattato, tuttavia, di una crescita per molti aspetti disordinata o, quanto meno, non finalizzata verso precisi obiettivi di programmazione.

Sino ad oggi, infatti, il teatro — per il quale si va sempre più accentuando l'interesse e l'intervento degli enti locali — ha agito in condizioni di estrema precarietà, di necessità impellenti che ne hanno frenato l'enorme potenzialità e limitato, in certa misura, quella forza di espansione e penetrazione che avrebbe potuto appieno esplicarsi, se adeguatamente indirizzata e coordinata sul piano legislativo.

Di qui l'esigenza di affrontare il problema del riordinamento nell'ambito di una visione generale ed armonica di tutti gli aspetti che ad esso si ricollegano e di pervenire, quindi, ad una disciplina che tenga conto, tra l'altro, delle crescenti responsabilità assunte dalle Regioni e dagli enti locali; che individui le linee di azione dello Stato e ne caratterizzi e coordini gli interventi nei vari aspetti della produzione, promozione e programmazione delle attività.

Verso tali obiettivi intende indirizzarsi il provvedimento predisposto da questa Amministrazione, che, naturalmente, è destinato ad

arricchirsi del contributo di proposte e di idee che emergeranno in sede di confronto e di discussione su un problema di così rilevante interesse per la vita culturale del Paese.

L'iniziativa vuole, perciò, configurarsi, essenzialmente, come una legge-quadro che individui i momenti cardine dell'intervento dello Stato e delle Regioni, lasciando contestualmente intatta la possibilità del riconoscimento di nuove formule e di ipotesi operative, nel rispetto della spontaneità di un fenomeno che si caratterizza proprio per la capacità di inventarsi e rinnovarsi, in adesione anche alle istanze della società di cui è espressione.

Risponde a questo intento, nella impostazione generale, la mancanza di ogni accentuato schematismo normativo, che si giustifica con l'esigenza di salvaguardare nell'attivazione e nella stimolazione di un processo culturale — come quello teatrale — la autonomia e le peculiarità delle varie iniziative le quali sono ricondotte a due modelli strutturali: la gestione pubblica e quella privata, entrambe con le caratteristiche comuni della professionalità e della qualificazione artistica, culturale ed organizzativa.

Delineate le finalità da perseguire — che si concretano nel favorire lo sviluppo ed il rinnovamento del teatro di prosa quale strumento di formazione sociale e culturale della collettività — lo schema proposto traccia, anzitutto, le linee dell'intervento pubblico a sostegno del settore, da attuarsi direttamente dallo Stato o per delega alle Regioni, secondo programmi triennali di indirizzo e piani annuali di intervento elaborati dall'apposita Commissione nazionale per le attività di prosa, per quanto concerne l'intero territorio nazionale e dalle Regioni per i singoli ambiti territoriali.

Alle Regioni è riconosciuto un ruolo di indubbia rilevanza e significato nel campo della produzione, promozione, programmazione e distribuzione delle attività, nonchè ai fini del coordinamento e del sostegno delle iniziative sul piano locale.

Il ruolo delle Regioni è concorrente con quello dello Stato, secondo criteri elastici e non rigidi che si adattano di volta in volta alla libera disponibilità e scelta degli operatori e ad un più stretto collegamento con un determinato territorio regionale che essi stessi conferiscono alle iniziative programmate.

È questo senza dubbio uno dei punti più significativi e nuovi della presente proposta, che sensibile alla realtà presente nel nostro Paese ne coglie ed asseconda ogni suo modulo, nella convinzione che anche su questo terreno è necessario lasciare la più ampia libertà di organizzazione, oltre che di espressione e di scelta culturale, agli organismi operativi.

Particolarmente avvertita è stata, pur nel rispetto della eterogeneità e della libertà delle varie forme espressive, l'esigenza di una distinzione degli organismi di produzione e di programmazione teatrale a carattere stabile, costituiti con apporti di enti od istituzioni locali, da quelli privati, nonchè di una indicazione delle attività e delle iniziative sovvenzionabili, che ovviamente non esaurisce la fenomenologia del settore, ma vuole essere un elemento di ordine oltre che di stimolo.

Sotto il profilo finanziario, si è partiti dalla considerazione — peraltro scontata — che solo attraverso l'individuazione del reale fabbisogno del settore e la conseguente previsione di fondi adeguati può essere assicurata la certezza e l'efficacia degli interventi, sinora attuati con carattere di precarietà e di straordinarietà.

Tale fabbisogno è stato globalmente valutato, nella fase iniziale di operatività del provvedimento, intorno ai 20 miliardi, con possibilità di successivi adeguamenti a mezzo di previsioni da determinare nelle relative leggi di bilancio.

Il problema della ripartizione dei mezzi finanziari tra Stato e Regioni ha poi trovato una soluzione funzionale che, lungi dal predeterminare con aliquote rigide e fisse i relativi ammontari di competenza, tiene conto invece delle effettive e concrete necessità di finanziamento degli organismi o delle iniziative che annualmente si rivolgono, secondo scelte non necessariamente obbligate, sia allo Stato che alle Regioni. Sarà quindi il quadro complessivo delle necessità, racchiu-

so nei programmi annuali di intervento, analitici, nazionali e regionali, che regolerà i flussi di spesa, determinando oltretutto una valutazione da un lato globale dell'intero fabbisogno e dall'altro comparativo tra le diverse realtà regionali.

Alla esigenza di consentire un costante e funzionale raccordo tra Stato e Regioni è preordinata la Commissione nazionale per le attività di prosa, con compiti di carattere consultivo, propositivo e programmatico, nonchè di coordinamento.

Attenta considerazione è stata riservata, altresì, all'edilizia teatrale attraverso il potenziamento del credito da parte dell'apposita sezione autonoma istituita presso la Banca nazionale del lavoro.

Procedure celeri e semplificate sono state inoltre introdotte in fase di assegnazione e liquidazione dei contributi nella consapevolezza della decisiva importanza che assume la tempestiva acquisizione dei mezzi finanziari per il regolare svolgimento delle attività.

Questi, in sintesi, i principali criteri cui il provvedimento si ispira nell'intento di assicurare al settore un ordinato ed armonico assetto giuridico e conferire all'intervento pubblico un più accentuato carattere di investimento sociale cui corrisponda un reddito in termini di reale accrescimento del patrimonio culturale e morale della collettività. Finalità, questa, da perseguire evitando, peraltro, effetti soffocanti di una realtà in continua evoluzione che proprio dalla spontaneità delle forme e delle tendenze espressive trae l'alimento vitale per il suo sviluppo ed il suo rinnovamento.

I princìpi informatori suindicati si ritrovano implicitamente enunciati nei primi tre articoli del presente provvedimento che si riferiscono, rispettivamente, alle finalità della legge, alle attribuzioni dello Stato e a quelle delegate alle Regioni.

Nell'articolo 4 sono indicati gli organismi teatrali di produzione e programmazione promossi da enti locali, mentre per la specificazione dei requisiti della generalità degli organismi di produzione e per la individuazione dei vari generi di produzione e di ricerca è previsto il rinvio alle norme di attuazione della legge.

L'articolo 5 contiene l'indicazione del fondo necessario al conseguimento degli scopi previsti, per un importo globale di 20 miliardi di lire, nel quale restano assorbite le disponibilità attualmente destinate al settore. Lo stesso articolo stabilisce i criteri di ripartizione del fondo tra Stato e Regioni, senza prefissare peraltro, come si è innanzi esposto, alcuna percentuale fissa. I parametri di ripartizione fra le Regioni stesse, che dovranno essere definiti annualmente sulla base dei programmi formulati e tenendo conto degli apporti finanziari locali e dei territori depressi, sono indicati in linea di massima nell'articolo 6. Una sola quota fissa del 20 per cento è riservata alle Regioni in base alla popolazione residente, ed è previsto un meccanismo di riassegnazione dei fondi non utilizzati.

L'articolo 7 riguarda la costituzione e la composizione della Commissione nazionale per le attività di prosa, organo centrale con funzioni prevalentemente programmatorie e consultive, largamente rappresentativa delle istanze regionali nonchè delle diverse attività del settore. Con lo stesso articolo è prevista, accanto alla Commissione nazionale, la costituzione di un comitato di esperti, a composizione ristretta, con prevalenti funzioni istruttorie e di predisposizione del vasto materiale relativo alla elaborazione dei piani.

Nell'articolo 8, concernente i compiti della Commissione è previsto, accanto alla fondamentale funzione programmatoria e di coordinamento, il parere obbligatorio della stessa in ordine agli interventi dello Stato, alla ripartizione dei fondi tra le Regioni, e ad ogni altra questione di cui sia investita dal Ministro.

Gli articoli 9 e 10 prevedono la predisposizione dei piani programmatici triennali e di intervento annuale, sia nazionali che regionali, e ne individuano moduli e caratterizzazioni.

Uno specifico riconoscimento è contenuto nell'articolo 11 nei riguardi dei due enti pubblici (Ente teatrale italiano e Istituto

nazionale del dramma antico) che operano nel settore del teatro di prosa, intendendosi collegare le rispettive attribuzioni istituzionali con le finalità perseguite dal presente disegno di legge.

A tale proposito giova ricordare la legge n. 836 del 14 dicembre 1978 che, risolvendo l'essenziale problema del riordinamento strutturale e funzionale dell'Ente teatrale italiano, ha definito un aspetto di particolare importanza del quadro organico del teatro di prosa, anticipando taluni dei princìpi informatori del presente disegno di legge.

Alle Regioni e agli enti locali viene devoluta, con la disposizione dell'articolo 12, la promozione di iniziative intese alla conservazione e all'incremento del patrimonio edilizio teatrale ed al reperimento di nuovi spazi.

L'articolo 13 contempla l'aumento del fondo di dotazione della sezione autonoma per il credito teatrale presso la Banca nazionale del lavoro, che viene elevato a lire 4 miliardi, per consentire l'ampliamento dell'ambito di intervento della sezione ed un più adeguato sostegno alle iniziative che usufruiscono di contributi.

Al fine di assicurare la tempestiva acquisizione, da parte degli enti e degli organismi, dei necessari mezzi finanziari, l'articolo 14, in sintonia con i criteri di snellimento delle procedure, già introdotti con le disposizioni dell'articolo 2, della legge 8 gennaio 1979, n. 7, prevede l'erogazione anticipata, all'inizio dell'attività, dell'80 per cento della sovvenzione assegnata a favore degli organismi di produzione a gestione pubblica, e delle altre iniziative, in presenza di idonei requisiti inerenti alla organizzazione e alla continuità dell'attività.

Resta fermo, comunque, che la corresponsione del saldo residuo può essere effettuata solo ad attività ultimata, previa rendicontazione analitica della stessa e dimostrazione dell'osservanza degli obblighi prescritti.

L'articolo 15 prevede, ai fini dell'attuazione della legge, un duplice strumento regolamentare: l'uno, da emanarsi nelle forme del decreto presidenziale, per la disciplina degli aspetti fondamentali e di carattere permanente; l'altro, volto a consentire il periodico aggiornamento dei criteri e delle modalità degli interventi in rapporto alle mutevoli esigenze del settore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Finalità*)

Lo Stato considera le attività del teatro di prosa di rilevante interesse generale in quanto strumento di formazione sociale e culturale della collettività, alla cui elevazione provvede, a mente dell'articolo 49, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, assieme alle Regioni.

A tal fine la Repubblica favorisce lo sviluppo ed il rinnovamento del teatro di prosa e sostiene le attività di produzione, promozione e distribuzione, secondo piani programmatici e di intervento elaborati dalla Commissione nazionale per le attività di prosa anche sulla base delle indicazioni formulate nei propri piani dalle Regioni per le materie di competenza.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo riferisce annualmente al Parlamento sullo stato e sull'andamento delle attività teatrali di prosa, in base ad apposita relazione predisposta dalla Commissione nazionale per le attività di prosa.

Art. 2.

(*Interventi dello Stato*)

Lo Stato interviene direttamente a sostegno di:

a) organismi di produzione e di promozione teatrale istituiti da enti locali anche territoriali, direttamente o attraverso forme associative e consortili di loro emanazione che, dotati di strutture stabili, operino in comprensori regionali o interregionali, si qualifichino per la professionalità della direzione e dei quadri artistici e tecnici e siano soggetti al controllo degli enti che li hanno istituiti;

b) organismi ed imprese sia individuali che collettive, di qualificata professionalità

artistica ed organizzativa, anche a gestione cooperativistica, che abbiano per scopo la produzione di spettacoli o l'attività di ricerca, senza prevalente collegamento con una o più Regioni, o che si caratterizzino per una diffusione sull'intero territorio nazionale della programmazione.

Lo Stato interviene, altresì, a sostegno di:

a) attività teatrale di particolare interesse nazionale svolta da enti, istituzioni e complessi pubblici e privati;

b) rassegne e *festivals* di rilevanza nazionale ed internazionale;

c) iniziative straordinarie intese alla promozione e diffusione del teatro di prosa e della cultura teatrale che si qualifichino sotto il profilo professionale e organizzativo;

d) attività di gruppi teatrali, costituiti da attori non professionisti, promosse da enti o associazioni a carattere nazionale;

e) iniziative teatrali promosse nelle università per la ricerca, la incentivazione e la diffusione del teatro di prosa;

f) attività di particolare rilievo artistico ed organizzativo di commedia musicale e di *cabaret* di autori italiani, nonchè di spettacoli di operette;

g) attività volte alla valorizzazione del repertorio italiano e della nuova produzione drammatica nazionale, secondo criteri da stabilire con le norme di cui al successivo articolo 15, secondo comma;

h) attività teatrali all'estero di particolare interesse culturale;

i) iniziative teatrali che siano espressione di minoranze etniche e linguistiche.

Alla incentivazione ed al sostegno delle attività all'estero di cui alle lettere *b*) ed *h*) del precedente comma, il Ministero del turismo e dello spettacolo provvede di concerto con il Ministero degli affari esteri.

Lo Stato concorre, inoltre, unitamente agli enti locali anche territoriali, a sostenere le iniziative concernenti la distribuzione di spettacoli teatrali con particolare riguardo all'equilibrata diffusione del teatro di prosa in tutto il territorio nazionale.

Resta salva la facoltà delle Regioni, osservati i criteri di cui alla lettera *a*) dell'arti-

colo 8, di concorrere al sostegno degli organismi e delle attività di cui alle disposizioni precedenti con fondi propri.

Art. 3.

(*Interventi delle Regioni*)

Ferme restando le attribuzioni spettanti in materia alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano, le Regioni contribuiscono alla diffusione della cultura teatrale, promuovendo iniziative dirette a sviluppare la partecipazione della collettività locale alle attività del teatro di prosa, assicurando la più ampia circolazione delle attività stesse nell'ambito del proprio territorio.

A tale fine le Regioni, secondo propri programmi elaborati ai sensi dei successivi articoli 9 e 10, provvedono a:

a) sostenere organismi ed imprese sia individuali che collettive, anche a gestione cooperativistica, di qualificata professionalità artistica ed organizzativa, che abbiano per scopo la produzione di spettacoli e l'attività di ricerca nell'ambito della programmazione regionale;

b) coordinare, sostenendo associazioni regionali di teatro, la distribuzione nella regione di spettacoli e di altre iniziative teatrali;

c) favorire ogni altra iniziativa volta alla diffusione della programmazione e della cultura teatrale nel territorio.

Il sostegno alle iniziative di produzione di cui alla precedente lettera *a*) è conferito in relazione ad un collegamento stabile dell'attività programmata con il territorio di competenza ed ha riguardo al complesso dei costi gestionali sostenuti direttamente dall'organismo o dall'impresa teatrale, comprensivi degli oneri relativi all'attività preparatoria e di allestimento.

Ulteriori forme di sostegno, attraverso interventi a favore dell'esercizio, possono essere previste da Regioni diverse da quella che ha sovvenzionato l'impresa di produzione in relazione al numero delle recite dalla stessa effettuate nei rispettivi territori.

Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo le Regioni adottano le necessarie norme organizzative, predisponendo organismi collegiali in cui siano largamente rappresentate tutte le categorie interessate alla gestione delle attività teatrali di prosa.

Art. 4.

(*Organismi di produzione e promozione teatrale*)

Ai fini previsti dalla presente legge, con le norme di attuazione di cui al successivo articolo 15, primo comma, sono specificati i requisiti degli organismi e delle imprese produttive ed individuati gli elementi caratterizzanti i vari generi di produzione e di ricerca teatrali.

Gli organismi di produzione e promozione teatrale previsti nella lettera *a*) dell'articolo 2 devono essere regolati da statuti emanati dagli enti promotori in cui siano fissati princìpi di responsabilità della direzione, di autonomia nelle scelte artistiche e di sana gestione economica.

Sono riconosciuti organismi di produzione e promozione teatrale, ai sensi del precedente comma: Piccolo teatro di Milano, Teatro di Genova, Teatro stabile di Torino, Teatro stabile di Catania, Teatro di Roma, Teatro stabile del Friuli-Venezia Giulia, Teatro sloveno di Trieste, Emilia-Romagna Teatro, Teatro stabile de L'Aquila, Centro teatrale bresciano, Teatro stabile di Bolzano.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore delle richiamate norme di attuazione, gli organismi di cui al comma precedente provvedono alla revisione dei propri statuti ed alla loro ristrutturazione secondo i princìpi e criteri fissati con le stesse norme di attuazione.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione nazionale per le attività di prosa, può riconoscere con proprio decreto la qualifica di « organismo di produzione e di promozione teatrale » a quei teatri che rispondano ai requisiti previsti dalla presente legge.

Nelle stesse forme di cui al comma precedente il Ministro del turismo e dello spetta-

colo può procedere, per la tutela e la valorizzazione delle tradizioni teatrali italiane, al riconoscimento di un Teatro nazionale, articolato in una o più sedi.

Art. 5.

(*Fondi*)

Per il conseguimento dei fini previsti dalla presente legge è iscritto nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, a partire dall'anno 1981, un fondo il cui importo, pari per il predetto anno 1981 a 20 miliardi, sarà determinato per ogni anno successivo con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Tale fondo sostituisce gli stanziamenti di cui alla legge 13 aprile 1977, n. 141, quelli attribuiti al settore della prosa ai sensi del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, e del regio decreto-legge 16 giugno 1938, numero 1547, nonchè dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1975, n. 452, per i quali resta comunque fermo l'obbligo del versamento all'entrata del bilancio statale.

Un'aliquota del 5 per cento del fondo è destinata alla concessione di contributi nella misura del 50 per cento degli interessi sui mutui stipulati per la costruzione, l'ampliamento, la trasformazione ed il restauro di locali destinati o da destinare allo svolgimento di attività teatrali.

Detratta l'aliquota di cui al precedente comma, una quota del fondo, che sarà determinata annualmente dalla Commissione nazionale per le attività di prosa di cui al successivo articolo 7, sulla base delle richieste di sovvenzione avanzate e comprese nel piano nazionale, è destinata al diretto finanziamento da parte dello Stato degli organismi e delle iniziative di cui al precedente articolo 2.

La parte residua del fondo è devoluta alle Regioni per il sostegno, anche in concorso con contributi delle Regioni stesse e di altri enti locali, degli organismi e delle attività di cui al precedente articolo 3.

Art. 6.

(*Ripartizione della quota del fondo nazionale tra le Regioni*)

La disponibilità del fondo destinata alle Regioni ai sensi del precedente articolo è ripartita tra le stesse:

a) per il 20 per cento in base alla popolazione residente nel territorio regionale desunta in base ai dati dell'ultimo censimento ufficiale;

b) per il restante 80 per cento in rapporto alle attività comprese nei programmi regionali.

Qualora i programmi regionali non assorbano la quota parte del finanziamento destinato ai rispettivi fondi regionali, detta quota viene accantonata per la parte eccedente il fabbisogno indicato, per essere utilizzata in previsione di attività da svolgere nei successivi due esercizi. Decorso tale termine, gli importi accantonati e non utilizzati sono devoluti in aumento della quota del fondo nazionale destinata alle Regioni ai sensi del precedente articolo.

Art. 7.

(*Commissione nazionale per le attività di prosa*)

È costituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo la Commissione nazionale per le attività di prosa.

La Commissione è presieduta dal Ministro del turismo e dello spettacolo o per sua delega dal Sottosegretario di Stato ed è composta da:

a) il direttore generale dello spettacolo;

b) un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) un rappresentante del Ministero dei beni culturali e ambientali;

d) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

e) un rappresentante di ciascuna Regione;

f) sette esperti scelti dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le orga-

nizzazioni di categoria, tra persone di qualificata professionalità in rappresentanza delle diverse attività del settore;

g) tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;

h) sei rappresentanti delle attività professionali di produzione teatrale;

i) un rappresentante degli organismi di distribuzione teatrale promossi dall'iniziativa privata.

I rappresentanti di cui alle lettere *g*), *h*) ed *i*) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione rispettivamente delle organizzazioni nazionali sindacali e di categoria maggiormente rappresentative.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Per ciascun componente di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*), *g*), *h*) ed *i*) e per il segretario, è nominato, con le stesse modalità, un supplente.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo e dura in carica tre anni.

Il componente effettivo che, per dimissioni o altra causa, cessi dalla carica nel corso del triennio, è sostituito dal rispettivo supplente sino alla nomina del nuovo titolare.

La Commissione è convocata dal Ministro del turismo e dello spettacolo di sua iniziativa o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei componenti.

Le riunioni della Commissione sono valide, in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza dei due terzi dei componenti ed in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti stessi.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo, con proprio decreto, costituisce un comitato presieduto dal direttore generale dello spettacolo e composto da cinque esperti scelti tra esponenti della cultura e della critica teatrale.

Il predetto comitato, che dura in carica tre anni, avvalendosi dei competenti uffici

del Ministero, ha il compito di predisporre organicamente il materiale relativo alla elaborazione dei piani programmatici e di intervento di competenza della Commissione nazionale e di formulare proposte in ordine agli stessi.

Esamina, inoltre, preventivamente i piani regionali che sottopone alla Commissione nazionale con eventuali osservazioni, nonchè ogni altra questione di competenza di questa ultima quando ne sia richiesta dalla stessa Commissione nazionale o dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

Art. 8.

(*Compiti della Commissione nazionale*)

La Commissione nazionale per le attività di prosa formula gli indirizzi generali delle attività teatrali di prosa a mezzo dei piani triennali di massima di cui al successivo articolo 9 ed elabora piani nazionali annuali d'intervento in relazione anche ai piani regionali trasmessi dalle Regioni.

In particolare la Commissione nazionale:

a) indica criteri di massima per la elaborazione dei piani regionali, intesi anche a soddisfare le esigenze di coordinamento;

b) determina la ripartizione del fondo nazionale;

c) verifica la rispondenza delle attività svolte agli indirizzi ed ai criteri enunciati;

d) esprime pareri sull'assegnazione di contributi e sovvenzioni a favore dei soggetti e delle iniziative di cui all'articolo 2;

e) determina la ripartizione tra le Regioni dei fondi ad esse destinati dal precedente articolo 5, secondo i criteri determinati ai sensi dell'articolo 6, sulla base dei programmi fomulati dalle stesse e tenendo conto dei diretti apporti finanziari delle Regioni e della necessità di favorire lo sviluppo del teatro nelle zone depresse;

f) esprime pareri sugli argomenti per i quali vi sia richiesta del Ministro;

La Commissione nazionale ha inoltre il compito di esprimere pareri e formulare proposte per promuovere il più stretto coordi-

namento e la più incisiva promozione di stabili rapporti tra le attività teatrali ed il settore dei mezzi audiovisivi e televisivi sia a livello nazionale che regionale, al fine di assicurare la più ampia realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1.

È altresì compito della Commissione nazionale di formulare concrete proposte in ordine ad uno stabile collegamento delle attività teatrali di prosa con la scuola, dirette a promuoverne una capillare diffusione nella popolazione scolastica, sia mediante forme di incentivazione della presenza di questa ultima agli spettacoli che attraverso la proposizione di livelli educativi di tipo partecipativo.

Art. 9.

(*Piani di programmazione triennale*)

Le linee programmatiche delle attività teatrali di prosa da realizzare sul territorio nazionale sono indicate in un piano nazionale triennale, predisposto dalla Commissione nazionale per le attività di prosa sulla base di piani regionali triennali formulati dalle commissioni regionali.

I piani regionali triennali sono predisposti tenendo conto dei programmi di massima che gli organismi ed imprese teatrali sono disposti a realizzare nell'ambito del territorio regionale, nonchè delle altre iniziative da promuovere, nel triennio considerato, nell'ambito delle Regioni stesse, e sono soggetti ad aggiornamento annuale.

Art. 10

(*Piani di intervento annuale*)

In attuazione del piano triennale di cui al precedente articolo, la Commissione nazionale per le attività di prosa elabora un piano annuale di attività e di finanziamento, comprensivo distintamente da una parte degli interventi a carico della quota del fondo destinato al finanziamento degli organismi e delle iniziative disciplinate negli articoli 2 e 11 della presente legge e dall'altra

di tutte le attività finanziate dalle Regioni, ai sensi del precedente articolo 3, e comprese in piani annuali regionali.

I piani annuali, nazionali e regionali, contengono l'indicazione analitica dei programmi di attività degli organismi interessati, nonchè di ogni altra iniziativa o manifestazione presa in considerazione dagli stessi, con la specificazione delle relative previsioni di spesa, documentate, e dell'importo della sovvenzione assegnata.

Art. 11.

(*Enti pubblici teatrali*)

L'Ente teatrale italiano e l'Istituto nazionale del dramma antico, nell'ambito delle rispettive attribuzioni istituzionali, concorrono al conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

Art. 12.

(*Edilizia teatrale*)

Alle Regioni ed agli enti locali compete la promozione di iniziative intese alla conservazione ed all'incremento del patrimonio edilizio teatrale, ed al reperimento di nuovi spazi teatrali.

A tale fine le Regioni e gli enti locali elaborano appositi piani di edilizia teatrale, stipulano mutui ed erogano contributi.

Per la realizzazione dei fini di cui sopra lo Stato interviene nelle forme di cui al precedente articolo 5, terzo comma.

Art. 13.

(*Credito teatrale*)

Il fondo di dotazione della sezione autonoma per il credito teatrale di cui all'articolo 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800, è elevato, a decorrere dal 1981, a 4 miliardi di lire, mediante conferimento di lire 2.022 milioni da parte dello Stato e di lire 268 milioni da parte della Banca nazionale del lavoro.

Art. 14.

(*Liquidazione dei contributi*)

Le sovvenzioni a favore degli organismi di cui all'articolo 2, primo comma, lettera *a*), sono liquidate per l'80 per cento dell'ammontare assegnato all'inizio dell'attività relativa alla stagione cui la sovvenzione stessa si riferisce.

La residua quota viene erogata ad attività ultimata, previa presentazione della documentazione attestante l'osservanza degli adempimenti di legge e la regolarità della gestione.

Per gli altri organismi ed iniziative disciplinate nello stesso articolo 2 possono essere concessi, all'inizio dell'attività, acconti fino all'80 per cento della sovvenzione assegnata in presenza di idonei requisiti relativi all'organizzazione ed allo svolgimento della attività programmata, nonchè alla continuità nell'attività stessa.

La liquidazione del saldo è subordinata all'effettivo svolgimento dell'intera attività sovvenzionata, da rendicontare analiticamente, ed alla dimostrazione dell'adempimento degli obblighi di legge, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2, secondo, terzo, quarto e quinto comma della legge 8 gennaio 1979, n. 7.

Art. 15.

(*Norme di attuazione*)

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il parere della Commissione nazionale per le attività di prosa, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono emanate le norme di attuazione della legge stessa.

I criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi finanziari a carico dello Stato previsti dalla presente legge sono determinati ogni biennio con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, su parere della Commissione nazionale per le attività di prosa.